



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

P.G.S. REAL FRASSATI Associazione sportiva dilettantistica

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata P.G.S. Real Frassati Associazione Sportiva Dilettantistica.

L'Associazione ha sede in Torino, Via Pietro Cossa 280/2, 10151 Torino.

Articolo 2 - Scopi e finalità

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti tra gli associati, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica degli sport facenti parte della polisportiva, inteso come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, della stessa disciplina sportiva indicata. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

Inoltre l'associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà:

- a) stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
- b) richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive;
- c) organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- d) accettare, in via veramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (Cio), del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), nonché agli statuti e ai regolamenti delle Polisportive Giovanili

Salesiane, delle Federazioni sportive nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva, cui l'associazione stessa delibererà d'aderire.

L'associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del Coni, delle Polisportive Giovanili Salesiane e delle Federazioni sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva, cui aderirà dovessero adottare a suo carico.

La P.G.S. Real Frassati Associazione Sportiva Dilettantistica inoltre persegue finalità educative , ricreative e sportive.

- **Educative:** ispirandosi alla Parola di Dio, al Vangelo di Gesù, al magistero della Chiesa e al Sistema Preventivo di Don Bosco concorre alla progressiva formazione integrale e sociale dei ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa, accogliendo ciascun individuo alla pratica sportiva escludendo ogni tipo di selettività.. Il sistema Preventivo di Don Bosco è basato interamente su ragione, religione e amorevolezza; una esperienza spirituale ed educativa unica di lavorare con e tra i giovani per la loro e la nostra salvezza.
- **Ricreative:** la P.G.S. Real Frassati Associazione Sportiva Dilettantistica si propone altresì la finalità di promozione del volontariato nel servizio educativo sportivo, riconosce la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio.
- **Sportive:** cura la professionalità, lo stile educativo dell'animazione, la spiritualità giovanile come motivazione in sintonia con il Sistema Preventivo di Don Bosco.

Salesiani e laici agiscono su un piano di parità insieme nella reciproca complementarietà.

La P.G.S. Real Frassati Associazione Sportiva Dilettantistica è parte integrale dell'oratorio parrocchiale, inserisce le sue iniziative ed attività all'interno della programmazione dell'oratorio, partecipa alla vita comunitaria in tutte le sue manifestazioni ed è corresponsabile alla pari di ogni altro gruppo, all'interno della vita dell'oratorio della vita dell'oratorio. Porta il suo contributo all'interno del Consiglio Pastorale mediante i suoi rappresentanti.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione alla stessa. All'atto dell'iscrizione ogni socio verserà la quota annuale fissata in termini economici dal Consiglio Direttivo.

Possono far parte dell'associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che facciano apposita richiesta scritta al Consiglio direttivo. Per i soci di età inferiore agli anni diciotto, la domanda deve essere controfirmata dai genitori o chi ne fa le veci, richiesta scritta.

I soci devono essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta si deve intendere a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai

principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva. In ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione.

Le domande di iscrizione sono esaminate, ed eventualmente accolte, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio Direttivo può respingere motivandone per iscritto le ragioni.

Tutti i soci sono obbligati a versare le "quote associative" e le "somme aggiuntive", così come deliberate dal Consiglio Direttivo, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per le prestazioni di eventuali servizi forniti dagli associati o a particolare categorie tra questi identificate.

La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile o rimborsabile.

La quota associativa è intrasmissibile. Fanno eccezione i trasferimenti mortis causa.

Ogni socio atleta, all'atto dell'iscrizione, deve consegnare il certificato medico di idoneità allo sport per svolgere un'attività sportiva agonistica; tale certificato sarà conservato negli archivi della polisportiva. Non vengono tesserati se privi di tale certificato.

Articolo 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali. I soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, dell'elettorato attivo e passivo. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro soci, previa ammissione del Consiglio Direttivo e viene meno alla data del 31 agosto di ogni anno, se non accompagnata dal rinnovo e dal versamento della quota associativa e delle somme aggiuntive deliberate dal Consiglio Direttivo stesso ed approvate dall'Assemblea dei Soci.

La durata della qualifica di Socio è annuale, dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio e sia in contrasto con le finalità dell'Associazione;
- d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 26 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato può essere riammesso presentando domanda scritta: tale domanda sarà vagliata dal consiglio direttivo che voterà la riammissione a maggioranza assoluta.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente



Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto dal parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.



Articolo 10 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minino otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

L'assemblea elegge ogni quattro anni il Consiglio direttivo dell'Associazione.

Articolo 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, SMS, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di consiglieri, stabilito dall'assemblea, non inferiore a tre fino ad un massimo di undici membri eletti dall'assemblea. Nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il direttore sportivo. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo

gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte del Coni e o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni alla carica di consigliere e non eletto. In caso di impossibilità a procedere in tal senso, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimenti del presidente dell'Associazione, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla elezione del nuovo presidente che dovrà aver luogo al primo consiglio direttivo utile.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo da sottoporre all'assemblea;

- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi alle varie attività sportive, all'uso e alla conservazione di impianti sportivi, ai locali dell'Associazione ed agli indumenti sportivi di patrimonio della collettività;
- f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.



Articolo 17 - Il presidente

Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Articolo 18 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il segretario, il tesoriere, il direttore sportivo.

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali della riunione, attende alla corrispondenza.

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Il direttore sportivo coordina le attività sportive programmate dagli organi associativi e cura, in particolar modo, il settore tecnico dell'Associazione. Per ogni disciplina sportiva verrà nominato a maggioranza dal consiglio direttivo un responsabile sportivo.

Articolo 20 - Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il rendiconto consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Il rendiconto consuntivo deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto consuntivo, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni e dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 23 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

Le vertenze, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transizione, a mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti e il terzo dai due così eletti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Torino

Il ricorso alla procedura arbitrale sarà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandato con ricevuta di ritorno all'altra parte, contenente la nomina dell'arbitro, sottoscritta per accettazione da questi. Nei quindici giorni successivi alla data del timbro della ricevuta e sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro il quale, come il precedente, dovrà opporre in calce all'avviso la propria firma per accettazione. In difetto la nomina sarà di competenza del Presidente del Tribunale di Torino, su semplice istanza di parte.

Nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri provvederanno alla nomina del terzo arbitro, presidente del Collegio. Difettando l'accordo, la nomina sarà deferita a cura di una delle parti o di uno dei due arbitri, al presidente del Tribunale di Torino.

Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall'accettazione del terzo arbitro.

Quest'ultimo avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura. Ogni decisione anche istruttoria sarà presa fra gli arbitri a maggioranza.

Articolo 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte

dei socie aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme civilistiche e le disposizioni dello statuto e dei regolamenti degli Enti di promozione sportiva o Federazione sportiva Nazionale a cui l'associazione è affiliata.